

The Cardozo Electronic Law Bulletin

Una possibile teoria unitaria per il
risarcimento del danno non patrimoniale
alle persone giuridiche

Davide Gianti

We Are Family: A Queer Legal
Analysis of non Conjugal Relationships

Antonio Vercellone
Veronica Pecile

«Al di sopra della mischia»:

Diritto e degenerazioni del Politico

Emanuele Ariano

The Cardozo Electronic Law Bulletin

EDITOR IN CHIEF

Pier Giuseppe Monateri
(Università degli Studi di Torino; Sciences Po-Parigi)

MANAGING EDITORS

Cristina Costantini (Università degli Studi di Perugia)
Mauro Balestrieri (Università degli Studi di Torino)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Ermanno Calzolaio (Università degli Studi di Macerata)
Duncan Fairgrieve (British Institute of International and
Comparative Law)
Maria Rosaria Ferrarese (Università degli Studi di Cagliari)
Günter Frankenberg (Goethe-Universität)
Tommaso Edoardo Frosini (Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli)
Maria Rosaria Marella (Università degli Studi di Perugia)
Giovanni Marini (Università degli Studi di Perugia)
Ugo Mattei (Università degli Studi di Torino)
Antonello Miranda (Università degli Studi di Palermo)
Horatia Muir Watt (Sciences Po-Parigi)
Roberto Pardolesi (LUISS Guido Carli)
Giorgio Resta (Università di Roma Tre)
Salvatore Sica (Università degli Studi di Salerno)

REFEREES

Daniela Carpi (Università degli Studi di Verona)
Virgilio D'Antonio (Università degli Studi di Salerno)
Francesco Di Ciommo (LUISS Guido Carli)
Rocco Favale (Università degli Studi di Camerino)
Mauro Grondona (Università degli Studi di Genova)
Pablo Moreno Cruz (Universidad Externado de Colombia)
Alessandra Pera (Università degli Studi di Palermo)
Federico Pizzetti (Università degli Studi di Milano)
Alessandra Quarta (Università degli Studi di Torino)
Giovanni Maria Riccio (Università degli Studi di Salerno)
Giovanni Sciancalepore (Università degli Studi di Salerno)
Giovanni Varanese (Università degli Studi del Molise)
Arianna Vendaschi (Università Bocconi)
Andrea Zoppini (Università di Roma3)

Sito web: <https://www.ojs.unito.it/index.php/cardozo/index>

e-mail: celbulletin@gmail.com

©1995-2023 ISSN 1128-322X

CONTENTS

Vol. XXIX Issue 2 2023

- 1 DAVIDE GIANTI
**UNA POSSIBILE TEORIA UNITARIA
PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON
PATRIMONIALE ALLE PERSONE GIURIDICHE**
- 31 ANTONIO VERCELLONE
VERONICA PECILE
**WE ARE FAMILY:
A QUEER LEGAL ANALYSIS OF NON CONJUGAL
RELATIONSHIPS**
- 45 EMANUELE ARIANO
**«AL DI SOPRA DELLA MISCHIA»:
DIRITTO E DEGENERAZIONI DEL POLITICO**



DAVIDE GIANTI

UNA POSSIBILE TEORIA UNITARIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE ALLE PERSONE GIURIDICHE

Abstract: L'articolo si propone di analizzare in maniera critica quali siano i problemi che dottrina e giurisprudenza hanno affrontato nel corso di una lunga elaborazione volta a estendere la tutela offerta dal risarcimento del danno non patrimoniale anche a quei pregiudizi che si manifestano a carico delle persone giuridiche ma che non si sostanziano immediatamente in un danno alla sfera reddituale. Lo scopo finale dell'analisi è quello di proporre una soluzione teorica unitaria per il dibattuto tema della risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche soggetti passivi di un illecito aquiliano utilizzando la sottocategoria rappresentata dal danno esistenziale costituzionalmente qualificato.

Keywords: responsabilità civile, danno non patrimoniale, persone giuridiche, danno esistenziale costituzionalmente qualificato

TABLE OF CONTENTS: I problemi sul tavolo – 1.1 Il cammino verso una nuova concezione del danno non patrimoniale – 2. Fenomenologia delle teorie sulla risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche – 2.1 Lo strano caso del danno morale da irragionevole durata del processo – 2.2 Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione: patrimonialità o non patrimonialità? - 2.3 Il modello di danno non patrimoniale elaborato in materia di erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi – 3. Un'ipotesi ricostruttiva unitaria per il danno non patrimoniale: la sottocategoria del danno esistenziale costituzionalmente qualificato



1. I problemi sul tavolo

L'analisi che si andrà a svolgere prende le mosse dall'identificazione dei problemi che dottrina e giurisprudenza si sono progressivamente trovate ad affrontare in relazione alle richieste di risarcimento del danno nei confronti delle persone giuridiche e alla ricostruzione critica delle soluzioni giuridiche identificate nel corso di una teorizzazione dogmatica e giurisprudenziale volta a riconoscere una tutela sempre maggiore anche a quei pregiudizi a carico delle persone giuridiche che non si sostanziano immediatamente in un danno alla sfera reddituale del soggetto giuridico considerato.

Poiché le soluzioni di volta in volta identificate hanno coinvolto e si sono intrecciate con le alterne qualificazioni di che cosa sia il danno non patrimoniale, sarà necessario inquadrare sommariamente la serie di profondi mutamenti che hanno interessato questa complessa categoria e che ovviamente si sono fortemente riverberati nei confronti dei tentativi di apprestare una tutela idonea ai vari interessi delle persone giuridiche che progressivamente sono venuti emergendo come meritevoli di tutela.

Nel corso dei decenni si sono infatti sviluppati alcuni precisi ambiti di giurisprudenza sul tema. Ai fini della presente analisi saranno di particolare interesse le soluzioni attinenti a fattispecie lesive dell'immagine della persona giuridica, a fattispecie riguardanti i risarcimenti ex legge Pinto e a fattispecie riguardanti l'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia circa le posizioni di sofferenza dei debitori. Le soluzioni individuate, come si vedrà, sono state caratterizzate da profonde oscillazioni teoriche animate però dal comune filo conduttore di apprestare idonea tutela ad una serie di posizioni che evidentemente la coscienza giuridica e sociale hanno ritenuto sempre più meritevoli di un adeguato ristoro in caso di illecita compromissione.

Dato che lo scopo finale del presente lavoro è tuttavia quello di cercare di risolvere unitariamente dal punto di vista teorico il dibattuto tema della risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche soggetti passivi di un illecito aquiliano, bisogna preliminarmente svolgere alcuni rilievi di carattere dottrinale che permettano di inquadrare adeguatamente questo tema all'interno del complesso sistema risarcitorio della responsabilità civile. Per comprendere appieno come si sia giunti alle più recenti pronunce sul tema, che hanno sancito definitivamente la risarcibilità anche per le persone giuridiche di tutta una serie di pregiudizi non direttamente collegati alla sfera reddituale, bisogna pertanto, in



primo luogo, ricostruire chiaramente i confini del danno risarcibile oggi riconosciuti ed in particolare di quello non patrimoniale.

A monte di ogni altra considerazione è opportuno rilevare come, nell'esperienza di stampo civilistico, la locuzione "danno non patrimoniale" abbia sempre rappresentato un'espressione in qualche modo atecnica e per certi versi persino ambigua.¹ In una prospettiva giuridica più moderna, la riparazione monetaria del danno non patrimoniale altro non sarebbe che l'esito di una sorta di "catarsi" giuridica in forza della quale la pena privata non rappresenterebbe più una sanzione di stampo penalistico-afflittivo quanto piuttosto una sanzione afflittivo-retributiva prevista all'interno del sistema di diritto civile².

Tenendo a mente in quale prospettiva dogmatica ancora si muovesse il legislatore del 1942, si può dunque ben capire perché questi si sia premurato, all'art. 2059 c.c., di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale solo a quelle ipotesi ove, a prevedere questa quasi "pena privata" del risarcimento, fosse la legge stessa, cercando così quasi di ricalcare il principio di riserva di legge vigente in materia di sanzioni penali e conseguentemente limitare le istanze pretestuose ed orientandosi verso una tipizzazione sistematica delle ipotesi di risarcibilità di questa voce di danno.

Tuttavia, si può notare come dall'originaria dizione del codice sia quasi immediatamente sorto un problema fondamentale. Infatti, sin da subito, negli interpreti è sorta la domanda se, con questa previsione, il legislatore avesse inteso alludere a qualsiasi tipo di danno non patrimoniale o soltanto a quella categoria rappresentata dal danno morale transeunte da turbamento psicologico scaturente dall'illecito che gli interpreti già ben conoscevano.

Proprio l'intenzione di limitare la risarcibilità di questo genere di pregiudizi sembrava in verità essere l'esigenza maggiormente sentita dalla dottrina e dalla giurisprudenza del tempo della codificazione; eppure, le cose erano destinate ad andare molto diversamente.

1.1 Il cammino verso una nuova concezione del danno non patrimoniale

È noto come la successiva evoluzione verificatasi nel campo della responsabilità

¹ Già per i giureconsulti romani valeva il noto brocardo "*luat in corpore quod luere non potest in bonis*", a tenore del quale tutti quei pregiudizi che, per caratteristiche loro proprie, non erano risarcibili, potevano trovare una adeguata riparazione solo con la sanzione detentiva del soggetto danneggiante, la quale rappresentava una vera e propria compensazione della sofferenza patita dal danneggiato.

² Cfr. Cass., 20 ottobre 1924, in *Giur. it.*, 1924, I, 1, 952.



civile sia stata contrassegnata dai nuovi atteggiamenti assunti dalla giurisprudenza i quali hanno portato prima all'entrata in crisi dell'originario sistema dicotomico del danno previsto dal codice e poi ad una nuova sistemazione dogmatica del danno risarcibile in chiave bipolare elaborata prima nelle due sentenze gemelle della Suprema Corte di cassazione del 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828 e nell'interpretazione costituzionalmente orientata che – analogamente alla Corte di cassazione – la Corte costituzionale ha dato del danno non patrimoniale (sent. n. 233 dell'11 luglio 2003) e poi ribadita e portata a compimento con le pronunce della Cassazione a sezioni unite dell' 11 novembre 2008.

La prima tappa giurisprudenziale di tale complesso itinerario è stata incentrata sulla figura del danno biologico. Nella sistematica codicistica originaria, l'individuo poteva invocare la tutela giuridica della propria salute solo ove il proprio patrimonio avesse subito un pregiudizio patrimoniale e dunque l'ipotesi tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacità di produrre reddito a causa di una lesione fisica invalidante.

Questo impianto di tutela, tuttavia, escludeva quei soggetti privi di un reddito lavorativo e veniva così a creare una ingiustificata disparità di trattamento. Il sistema così descritto, in altri termini, costringeva ad una esclusione di tutela giuridica che, non solo si poneva in palese contrasto con i dettami della Carta Costituzionale (artt. 2, 3, Cost.), ma finiva anche con il rendere del tutto inoperante l'art. 32 Cost. in tema di tutela della salute. Intorno alla metà degli anni '70, sulla spinta delle critiche rivolte dalla dottrina alle previsioni codicistiche, parte della giurisprudenza cercò, con una serie di tentativi, di superare l'impasse cui conduceva la richiamata dicotomia.

In tal senso, la sentenza del Tribunale di Genova 25 maggio 1974 rappresentò, anche sotto il profilo storico, il primo passo verso una impostazione metodologica volta a spostare l'asse dell'attenzione dal criterio patrimoniale al criterio della "ingiustizia" del danno. Un passo ulteriore fu rappresentato dalle sentenze n. 87 e 88 del 1979 con le quali la Corte Costituzionale individuò nell'art. 32 Cost. la norma che assicura la effettività della tutela della salute quale diritto fondamentale, primario, assoluto e pienamente operante anche nei rapporti tra privati. La medesima Corte precisava così che il diritto alla salute, in virtù anche del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2059 c.c.



La successiva produzione giurisprudenziale tuttavia vide l'affermarsi di una tesi parzialmente diversa, secondo cui la menomazione dell'integrità psicofisica della persona costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del danneggiato.³

Lo snodo fondamentale della giurisprudenza è rappresentato però dalla storica sentenza n. 134 del 1986 dove la Corte costituzionale ribadì la legittimità dell'art. 2059 c.c.

Secondo la Corte risulta corretto, in virtù della discrezionalità del legislatore, delimitare il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Al tempo stesso, però, la Corte Costituzionale nega che una simile scelta del legislatore possa pregiudicare la risarcibilità stessa del danno biologico, dal momento che tale risarcibilità non va tanto ricercata nell'art. 2059 c.c., bensì nell'ambito dell'art. 2043 c.c.. Alla poderosa opera di ricostruzione dogmatica da parte di dottrina e giurisprudenza che ne seguì, si accompagnò anche l'attività del legislatore che, nella normativa successiva al codice, continuò ad ampliare i casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato (art. 185 c.p.), in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88 in materia di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito dall'art. 152, comma 12, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 comma 9, l. n. 675/96 in tema di impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs n. 286/98 in materia di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 l. n. 89/2001 per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Ad un punto fermo nella sistemazione dogmatica delle categorie del danno risarcibile, come è noto, si è giunti solo nel 2003⁴ quando sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità con un cambio di paradigma interpretativo che ha generato fiumi di inchiostro.⁵

³ Emblematica in tal senso è la sentenza Cass., 11 febbraio 1985, n. 1130 e per un'applicazione in punto di danno biologico cfr. la sentenza n. 3675/81 della Corte di cassazione.

⁴ Cass. 31 maggio 2003, n. 8827-8828, in *Danno e resp.*, 2003, pag. 816 ss.

⁵ Per un'altra panoramica della letteratura scientifica sul punto si consiglia CRICENTI G., *Il danno non patrimoniale*, Padova, Cedam, 2006, pagg. 61 ss.; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il danno ingiusto, dall'ermeneutica bipolare alla teoria generale e monocentrica della responsabilità civile*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2003, pagg. 218 ss.; FRANZONI M., *Il danno risarcibile*, Milano, Giuffrè, 2004; NAVARETTA E., *I nuovi danni non patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2004; PONZANELLI G., *Il nuovo danno non patrimoniale*, Padova,



La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale lettura restrittiva dell'articolo 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo consistente nella sofferenza contingente, nel turbamento dell'animo transeunte determinato da fatto illecito integrante reato. La Cassazione ha osservato che nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, l'articolo 2 della medesima riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e dunque il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, in grado di coprire ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona costituzionalmente protetto. La Corte ha precisato che si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo.

Al giudice della legittimità non è sembrato proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo poiché, ha osservato, ciò che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento in riferimento all'articolo 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Inoltre, la riserva di legge, originariamente esplicitata dall' art. 185 c.p. e dall'art. 89 c.p.c. in punto di ammissibilità del risarcimento, è stata resa inoperante nel caso di lesione concernente i valori della persona costituzionalmente garantiti. Dal quadro ridisegnato emerge che al risarcimento del danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell'art. 2043 c.c., si accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale, che trova tutela più ampia ed articolata nell'art. 2059 c.c., il quale non va più restrittivamente interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali del danno morale soggettivo, ma deve assicurare la riparazione delle ipotesi legali espresse di danno non patrimoniale risarcibile (art. 89 c.p.c., art. 2 l. n. 117/1988, art. 29 l. n. 675/1996, sostituito dall'art. 152 d.lgs. 196/2003 art. 44 d.lgs. n. 286/1998, art. 2 l. n. 89/2001), e delle lesioni che, incidendo sui valori della persona costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile a prescindere dall'eventualità che investano anche risvolti penalistici. Nello stesso periodo, la sempre presente sensibilità nei confronti dei pregiudizi che

Cedam, 2004; DONATIA, "danno non patrimoniale e solidarietà", Padova, Cedam, 2004; MONATERI P.G., *Il nuovo danno non patrimoniale. La nuova tassonomia del danno alla persona*, in BESSONE M., *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2005.



i soggetti possono venire a patire a seguito dell'illecito, aveva reso sempre più pressante la necessità di risarcire ipotesi di pregiudizio non patrimoniale che, non potendo essere sussunte né all'interno danno morale soggettivo né di quello biologico, risultavano soffocate all'interno del nuovo orizzonte offerto dall'art. 2059 c.c. In risposta a tale esigenza, si andò così delineando una nuova categoria di danno (c.d. "danno esistenziale"), volta a ricomprendere tutte quelle ipotesi di compromissione della sfera realizzativa della persona umana, che aveva ricevuto esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte già nel 2000⁶, e poi altresì da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 233/2003, che individuava, accanto ai pregiudizi di carattere morale e biologico, l'esistenza di un "*danno, spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona diversi da quello all'integrità psichica e fisica della persona*"⁷.

La nuova sistemazione, come noto, viene ribadita con le pronunce a sezioni unite della Cassazione del 2008⁸, dove si precisa che il criterio di orientamento per il danno non patrimoniale è situato nella rilettura del requisito dell'ingiustizia in base al diritto leso. Dalla compromissione di questi discende un danno che, valutando il diritto considerato alla luce della Costituzione, si provvede poi a risarcire.

Da quanto detto deriva che il danno non patrimoniale costituisce oggi una categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (che si concreta nella *perturbatio* dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica, nosograficamente accertabile e coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il c.d. "danno esistenziale" (danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale la cui compromissione ecceda la normale tollerabilità). È vero che secondo la Suprema Corte le varie sottocategorie del danno non patrimoniale oggi hanno valenza meramente

⁶ Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, pag. 187 ss., con nota di D'ADDA A., *Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio*; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, pag. 923 ss., con nota di ZIVIZ P., *Continua il cammino del danno esistenziale*; in *Danno e responsabilità*, 2000, pag. 835 ss., con nota di MONATERI P.G., *Alle soglie: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale* e di PONZANELLI G., *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*.

⁷ Corte costituzionale 11 luglio 2003, n.233.

⁸ Cass., sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975, presidente Carbone, relatore Preden, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, pagg. 38 ss., con note di MONATERI P.G., NAVARETTA E., POLETTI D., ZIVIZ P.; in *Danno e responsabilità*, 2009, pagg. 19 ss., con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A.



descrittiva delle tipologie di danno risarcibile; tuttavia, è innegabile che esse risultino fondamentali per individuare con precisione il tipo di lesione meritevole di tutela e in particolare la sottocategoria del danno esistenziale costituzionalmente orientato possa essere di grande utilità nei casi di illeciti subiti da persone giuridiche.

2. Fenomenologia delle teorie sulla risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche

Le questioni legate alla necessità di trovare un solido fondamento teorico per la risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche hanno rappresentato un rompicapo per lungo tempo e solo valorizzando la natura polifunzionale dell'illecito aquiliano si può forse giungere ad una soluzione efficace.

In un sistema che, come si è visto, andava progressivamente sviluppando la distinzione tra danno morale soggettivo e danno non patrimoniale in senso ampio come venuta oggi a chiarirsi oggi, si intuisce facilmente come la dottrina e la giurisprudenza abbiano elaborato nel corso del tempo vari tipi di soluzioni al problema di quale danno sia in concreto risarcibile alla persona giuridica oltre a quello più strettamente patrimoniale riguardo al quale non si sono mai registrate particolari difficoltà. Prima di entrare nell'analisi più specifica delle singole figure risarcitorie è bene dunque sintetizzare brevemente le ricostruzioni teoriche venutesi a sviluppare e che si vedrà ricorrere come delle costanti nella presente analisi.

Nell'originaria concezione che equiparava il danno non patrimoniale al danno morale soggettivo e dunque finiva per ridurlo al patimento provocato nel soggetto dagli stati di ansia e sofferenza, risultava alquanto difficile configurare un pregiudizio non patrimoniale in capo a un soggetto non coincidente con una persona fisica. L'opinione dominante, dunque, riteneva il danno di natura non patrimoniale come non configurabile per le persone giuridiche sulla base del rilievo che il c.d. danno morale soggettivo può essere concretamente patito dal solo essere umano come persona fisica in quanto non si può trascendere dalla caratteristica peculiare della corporeità del soggetto⁹.

Per superare questa apparentemente insormontabile difficoltà si sono così

⁹ In dottrina l'orientamento è sostenuto autorevolmente da SCOGNAMIGLIO R., *Il danno morale*, in *Rivista di diritto civile*, 1957, I, p. 326 ss.



elaborate progressivamente delle teorie ricostruttive fondate sullo strumento della *fictio iuris*.

La prima soluzione teorica, molto risalente nel tempo, è ben rappresentata da una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila¹⁰ la quale aveva ritenuto che, con riferimento al caso del Comune di Longarone, distrutto da una frana provocata dal crollo delle strutture dell'ENEL, fossero concepibili anche per la persona giuridica le sensazioni dolorose ed i patemi d'animo. Questi, infatti, verrebbero percepiti concretamente dagli organi dell'ente collettivo stesso e dunque da persone fisiche. Tali sofferenze, in questo modo, sarebbero riferibili allo stesso ente rappresentato e si tradurrebbero in un mutamento in peggio della normale attività della persona giuridica¹¹.

Un secondo orientamento adottato per risolvere il problema ha coinvolto invece da vicino la nozione stessa di persona giuridica e, facendo leva sulla teoria c.d. riduzionistica per cui l'ente si riassume e contemporaneamente si dissolve nelle persone fisiche che lo compongono, è arrivata alla conclusione secondo la quale il danno prodottosi con l'illecito ha le caratteristiche del danno morale ma non è patito dall'ente in sé, quanto piuttosto dai singoli membri che lo compongono¹².

Quest'ultima teoria venne duramente criticata dalla dottrina e rigettata dalla giurisprudenza prima della Corte costituzionale con la sentenza n. 1979 del 1988 e poi da quella della stessa Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi definitivamente sul famoso caso c.d. Lockheed¹³ di inizio anni Novanta. In tale circostanza, la Suprema Corte raggiunse lo stesso risultato dei giudici di merito, sia per quanto attiene all'accertamento dell'*an*, sia per quanto concerne il *quantum* della pretesa risarcitoria avanzata ma sulla base di un iter motivazionale largamente differente. Facendo propri gli approdi dell'elaborazione teorica più avanzata del periodo, la Cassazione infatti sancì, in anticipo sui tempi, come il danno non patrimoniale rappresenti in realtà una macrocategoria che non si risolve nel danno morale soggettivo ma ricomprende ogni conseguenza dannosa non suscettibile di una immediata valutazione economica.

¹⁰ Corte d'Appello dell'Aquila, 3 ottobre 1970, in *Foro.it.*, 197, II, 198.

¹¹ Si veda in dottrina ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, I, Milano, Giuffrè, 1955; DE CUPIS, *Danno (dir. vigente)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1962, XI, 624 ss.

¹² In giurisprudenza è la tesi fatta propria dal Tribunale di Roma, 10 giugno 1986, in *Resp. Civ.*, 1986, p. 673 con nota di BONILINI G. e recentemente rivalutata dalla dottrina con la monografia di FUSARO A., *I diritti della personalità degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2002.

¹³ Cass. Civ., 10 luglio 1991, n. 7642, in *Giur. it.* 1992, I, 96.



Questa soluzione, originata dalle insormontabili difficoltà concettuali di pensare società commerciali o persino fondazioni come soggetti in grado di “provare dolore”, aveva indubbiamente il duplice pregio di andare incontro alla necessità di estendere il danno non patrimoniale oltre gli stretti confini entro cui era imbrigliato, permettendo di raggiungere così una maggiore oggettivazione delle perdite realmente subite dal danneggiato e contemporaneamente di non prendere necessariamente posizione tra i teorizzatori di sistemi di risarcimento bipolari o tripolari. Il risvolto certamente negativo era però rappresentato dalla contestuale creazione di una sorta di “terra di nessuno” giuridica, in cui poteva trovare potenzialmente riconoscimento ogni tipo di pregiudizio o semplice disagio.

Per quanto qui più ci interessa emerge tuttavia chiaramente come l’accento cominciava ad essere posto non tanto su una fittizia assimilabilità degli enti alle persone fisiche, quanto sulla peculiare natura degli stessi, sul ruolo ad essi riconosciuto dall’ordinamento costituzionale e sulle loro finalità. I diritti della personalità riconosciuti alle persone giuridiche cominciavano ad essere declinati in relazione alle funzioni svolte dalle stesse ed a costituire il punto di riferimento per la tutela risarcitoria in considerazione di diversi parametri: la forma associativa o di tipo istituzionale, la natura pubblica o privata e la presenza o meno dello scopo di lucro.

La giurisprudenza civile della Cassazione ha continuato ad attestarsi su queste posizioni anche nel decennio successivo, sino ad arrivare alla storica pronuncia del 3 marzo 2000 n. 2367¹⁴, nella quale si è sancito il principio per cui il pregiudizio all’immagine di una società di capitali non rappresenta un’ipotesi di danno morale, il quale non è configurabile per gli enti collettivi, ma un danno non patrimoniale nella sua accezione più lata che ricomprende il pregiudizio ad un bene costituzionalmente garantito quale il diritto all’immagine ed alla credibilità proprio di ciascun soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

Come si può notare questi approdi già anticipavano la sistematizzazione generale della categoria del danno non patrimoniale che di lì a poco avrebbe avuto luogo. Solo alcuni anni dopo, infatti, si è giunti ad una sorta di onnicomprensiva ricomposizione con le pronunce della Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003 che si sono viste in precedenza e con quella dello stesso anno n. 233 della Corte costituzionale. Dopo tali interventi, la giurisprudenza si veniva a tratteggiare un

¹⁴ Si veda la nota di CARBONE V., *Il pregiudizio all’immagine ed alla credibilità di una s.p.a. costituisce danno non patrimoniale e non danno morale*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 490 ss.



sistema dove tutte le voci non strettamente patrimoniali venivano ricondotte per la loro risarcibilità all'interno del generico e onnicomprensivo dettato dell'art. 2059 c.c., il quale così andava ad assorbire tanto il danno morale soggettivo quanto quello biologico, nonché il danno da lesione di altri interessi di rango costituzionale¹⁵.

Tracciando le linee guida per tutto il danno non patrimoniale la Suprema Corte non si è ovviamente scordata del problema legato alle persone giuridiche ed infatti, in un *obiter dictum*, si è premurata di precisare coerentemente come, in questa nuova prospettiva, sia risarcibile nei loro confronti proprio quella serie di pregiudizi non economici che siano diversi dalla afflizione spirituale rappresentata dal danno morale, il quale non è ontologicamente configurabile a carico di questi soggetti¹⁶.

Dalle considerazioni effettuate risulta chiaro perché, proprio in relazione alla tutela risarcitoria verso soggetti collettivi, si sia fatta strada sin dai primi anni Novanta del secolo scorso la categoria intesa in senso ampio del danno non patrimoniale: se il danno morale risulta non attribuibile alle persone giuridiche in quanto il patema d'animo mal si coniuga con l'astrattezza e impersonalità degli enti, la tutela da tutta una serie di aggressioni ad interessi dotati di rilevanza non può che venire da quelle altre voci di danno non patrimoniale dotate di maggiore oggettività quale l'immagine, la perdita di onorabilità e credibilità e persino l'alterazione negativa della propria dimensione esistenziale all'interno della società¹⁷.

2.1. Lo strano caso del danno morale da irragionevole durata del processo

Ad inizio del nuovo millennio, tuttavia, proprio nel periodo in cui dottrina e giurisprudenza si affannavano nel costruire la nuova e più moderna versione del danno non patrimoniale in senso ampio, la categoria del c.d. danno morale tornò nuovamente alla ribalta in relazione alle persone giuridiche.

Il *casus belli* era rappresentato dall'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata nel nostro

¹⁵ Questa terza voce del danno non patrimoniale ha suscitato profonde divisioni in dottrina, infatti, mentre per alcuni autori si è voluto consacrare definitivamente l'esistenza del danno c.d. esistenziale (si veda BONA M., *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte costituzionale apre*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 939 ss.; CENDON P.– ZIVIZ P., *Vincitori e vinti dopo la sentenza 233/2003 della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 2003, I, 1, p. 1777 ss.) per altri si è invece voluto negarla in favore di un'indicazione più generica (si veda PONZANELLI G., *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 830 ss.)

¹⁶ Nello stesso senso sono numerose le pronunce successive, tra le quali si veda Cass. 30 marzo 2005, n. 6732, in *Corr. Giur.*, 2005, p. 1707.

¹⁷ ZIVIZ P., *Il danno non patrimoniale*, in *La Responsabilità civile*, a cura di CENDON P., VII, Torino, 1998, p. 388.



ordinamento con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale prevede che debba essere garantita un'equa riparazione a vantaggio di coloro che hanno subito un danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, conseguente ad un processo protrattosi per un periodo di tempo irragionevole.

Per lungo tempo il rimedio europeo era stato l'unico concretamente praticabile per l'assenza di misure idonee a garantire un rimedio nel nostro ordinamento, sino a quando non è stata introdotta la c.d. legge Pinto¹⁸ la quale, all'art. 2, ha sancito che “*chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della CEDU, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad un'equa riparazione*”. Con l'entrata in vigore nel nostro ordinamento di tale atto normativo, volto a limitare il proliferare di ricorsi in sede europea dovuto alla mancanza di tutela per questo tipo di illeciti all'interno dell'ordinamento nazionale, si venne tuttavia progressivamente ad evidenziare un contrasto tra la giurisprudenza italiana e quella della Corte di Strasburgo in materia di danno agli enti per irragionevole durata del processo. Proprio in questo frangente si assiste ad un progressivo, sebbene discutibile dal punto di vista dogmatico, recupero della categoria “danno morale”¹⁹.

La giurisprudenza europea e quella interna hanno infatti cominciato a divergere sensibilmente; mentre quella CEDU era orientata nelle proprie pronunce a liquidare il danno non patrimoniale in via automatica anche nei confronti delle persone giuridiche²⁰, la nostra giurisprudenza, sempre più orientata al ripudio della categoria del c.d. danno-evento, riteneva che il pregiudizio dovesse essere conseguenza dell'illecito subito e continuava quindi a richiedere la specifica prova del danno lamentato, imponendo in questo modo un onere alquanto gravoso, sebbene agevolato dal ricorso alle presunzioni semplici²¹.

Nelle prime applicazioni della legge Pinto con riferimento al riconoscimento del danno non patrimoniale agli enti collettivi, la Cassazione ritenne non ascrivibile ad

¹⁸ Legge 24 marzo 2001, n. 89.

¹⁹ In materia si veda DIDONE A., *Equa riparazione e ragionevole durata del processo*, Milano, Giuffrè, 2002; BARELA V., *Il diritto ad un giusto processo: responsabilità e profili riparatori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, II, p. 139 ss.

²⁰ Si veda la sentenza Corte EDU, 6 aprile 2000, in *Corr. giur.* 2000, p. 1246; si vedano altresì Corte EDU, 12 gennaio 2016, n. 322, DG, 2016; Corte EDU, 6 aprile 2000, CG, 2000, 1246.

²¹ Si veda espressamente Cass. 5 novembre 2002, n. 15449, in *Giur. it.*, 2003, I, p. 21 con nota di DIDONE A., *Danno da irragionevole durata del processo penale per reato prescritto*; Cass. 2 luglio 2004, n. 12110, in *GC*, 2005, I, 1042.



essi il danno morale soggettivo ed affermò espressamente che la persona giuridica può invocare validamente il risarcimento del danno solo qualora si riesca a dimostrare che l'irragionevolezza dei tempi della giustizia è andata a pregiudicare altri diritti fondamentali di cui l'ente è portatore, quali per esempio il diritto all'immagine, al nome o alla reputazione. Questo orientamento è sembrato dunque quasi richiedere un doppio livello di ingiustizia: non solo la violazione della ragionevole durata del processo, ma anche la violazione di un diritto personalissimo della persona giuridica²².

Per cercare di ricomporre il contrasto giurisprudenziale hanno tentato di intervenire le le Sezioni Unite della Suprema Corte²³. In una serie di sentenze si è ribadito come nei casi di irragionevole durata del processo il danno non patrimoniale non possa considerarsi *in re ipsa* eppur tuttavia rappresenti una conseguenza che, in base all' *id quod plerumque accidit*, consegue di norma alla violazione. A sostegno di questa tesi depone d'altro canto lo stesso dettato dell'art. 41 della CEDU il quale enuncia che, accertata una violazione di questo tipo, la Corte EDU può accordare una riparazione solo “ove sia il caso” e dunque, ragionando a contrario, non in ogni caso ma solo quando ricorrano altri elementi. Ad essere considerato *in re ipsa* dal punto di vista probatorio deve essere piuttosto il pregiudizio concretamente verificatosi a carico del soggetto leso, pur rimanendo in ogni caso salva per il convenuto la possibilità di fornire la prova contraria²⁴.

A questo punto sembrava colmato il divario tra le posizioni comunitarie e quelle della nostra giurisprudenza ma un nuovo contrasto si aprì in seno alla stessa Cassazione, in quanto presto si svilupparono due orientamenti a loro volta contrastanti che lasciavano presagire un nuovo intervento nomofilattico. Nonostante la posizione enunciata nel 2004 infatti, parte della giurisprudenza della I sezione della Cassazione ha continuato a ritenere fondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale solo ove sia anche provato il danno a diritti fondamentali della persona giuridica interessata²⁵. Secondo questo ostinato orientamento, infatti, la presa di posizione delle Sezioni Unite sarebbe stata rivolta

²² Si veda Cass. 2 agosto 2002, n. 11600, in *Foro It.*, 2003, I, p. 858 ss. con nota di GALLO P., *Il danno da irragionevole durata del processo fra diritto interno e giurisprudenza europea*.

²³ Cass., sez. Un., 26 gennaio 2004, nn. 1338, 1339, 1340, 1341.

²⁴ Si veda per un'analisi di queste pronunce VENTURELLI A., *Legge Pinto: per le S.U. la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 513 ss.

²⁵ In tal senso si veda Cass. 2 luglio 2004, n. 12110, in *Danno e resp.*, 2005, p. 978 ss. con nota di VENTURELLI A., *Legge Pinto: per le persone giuridiche la prova del danno non patrimoniale non è in re ipsa*.



esclusivamente ai casi in cui a lamentare la lesione sia una persona fisica, mentre quelle giuridiche, che non possono percepire turbamenti d'animo, potrebbero continuare ad ottenere riparazione solo ove il pregiudizio vada a incidere direttamente o indirettamente su loro beni di carattere immateriale.

Come se la situazione non risultasse già abbastanza complessa, la stessa I sezione della Cassazione, proponeva un nuovo orientamento nel tentativo di superare l'*impasse* rappresentato dalla richiesta di quella sorta di doppia ingiustizia del danno cui si accennava in precedenza.

La Corte si rendeva perfettamente conto delle difficoltà di una simile impostazione ed infatti, in una nota sentenza che inaugurava questo nuovo filone giurisprudenziale, aveva affermato a chiare lettere che subordinare il risarcimento per l'ente anche al pregiudizio di diritti personalissimi avrebbe comportato “*se non l'esclusione, certo il drastico ridimensionamento [...] della possibilità di ottenere il risarcimento in questione. È infatti difficilmente ipotizzabile che tale danno possa materializzarsi in un pregiudizio diverso dal turbamento psicologico delle persone preposte alla gestione dell'ente*²⁶”. Se la motivazione della decisione prosegue poi con la condivisibile considerazione per la quale nessuna ulteriore prova deve essere posta a carico della persona giuridica ricorrente ma il danno deve essere risarcito come semplice conseguenza della violazione del termine di durata ragionevole, tuttavia le conclusioni a cui il ragionamento intrapreso giungono sono tanto particolari quanto di dubbia coerenza logica.

La Corte, infatti, si ostinava a qualificare il danno patito e dunque risarcibile come morale soggettivo e, per ricomporre le difficoltà che tale tipo di danno pone rispetto alla natura giuridica degli enti, giunge a riqualificare proprio questa. Secondo questo ragionamento le persone giuridiche non rappresenterebbero un centro di imputazione di diritti e doveri ma entità assolutamente transitorie e strumentali in quanto tutte le situazioni giuridiche ad esse imputabili altro non sarebbero che situazioni riferibili agli individui persone fisiche che le compongono²⁷. È ovvio dunque che se si ammette che non si sia in presenza di entità distinte e diverse soggettivamente ma solo ad una normativa particolare che regola certe relazioni

²⁶ Cass. 30 agosto 2005, n. 17500, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, p. 281 ss. con nota di PASQUINELLI C. ed in *Danno e resp.* 2006, p. 153 ss. con nota di DE GIORGI M. V., *Risarcimento del danno morale ex legge Pinto alle persone giuridiche per le sofferenze patite dai suoi componenti*

²⁷ Si vedano: Cass. 30 agosto 2005, n. 17500, in *NGCC*, 2006, I, 505; Cass. 29 marzo 2006, n. 7145; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass. 7 gennaio 2008, n. 31, in *RC*, 2008, 1000; Cass. 4 giugno 2013, n. 13986, in *GI*, 2003, 25.



umane, nulla più osta alla possibilità di imputare stati soggettivi tipici della persona fisica anche a quella giuridica²⁸. Queste conclusioni a cui giunge la giurisprudenza della Cassazione in tema di riparazione del danno da irragionevole durata del processo non appaiono però realmente condivisibili.

Come giustamente evidenziato da attenta dottrina, a voler seguire fino in fondo le conseguenze di un tale ragionamento, si giungerebbe paradossalmente a dover ritenere che, poiché la lesione al diritto della persona giuridica pregiudica i diritti individuali dei soci, il singolo possa agire individualmente per chiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto per un interesse collettivo ma autonomamente frazionabile²⁹.

La sentenza richiamata sembrerebbe poi appoggiarsi alla teoria finzionistica³⁰ della persona giuridica ma la normativa di riferimento richiamata è quella dell'art. 1391 c.c., dettato a proposito della rappresentanza in generale e certamente riferibile anche a quella organica. Se la rappresentanza organica è un istituto utilizzato tanto nelle teorie finzionistiche della persona giuridica, tanto in quelle realistiche è però vero che il quadro della riflessione si accorda più a concetti vicini alle seconde piuttosto che a quelle richiamate nella pronuncia.

Il riferimento alla teoria della rappresentanza risulterebbe comunque coerente; infatti, verrebbe in rilievo in questi frangenti un caso di immedesimazione organica tra ente ed amministratori dove gli effetti sono da imputare psicologicamente al rappresentante (gli amministratori) ma giuridicamente al rappresentato (la persona giuridica).

Parte della dottrina ha accolto favorevolmente questa tesi sostenendo che, se la disciplina della rappresentanza può essere applicata in via analogica fuori dall'ambito degli atti giuridici per includere anche fatti giuridici come vuole una moderna teorizzazione³¹, se ne deve trarre che l'organo costituisce un centro stabile di competenze tramite il quale le persone fisiche titolari dell'organo in questione permettono di imputare all'ente anche gli effetti degli stati soggettivi, tra i quali deve essere ricompreso anche il turbamento psicologico³².

²⁸ Nello stesso senso si veda Cass. 15 giugno 2005, n. 12854 con relatore sempre Marziale.

²⁹ Questa soluzione è stata avanzata in via dubitativa da ZOPPINI A., *I diritti della personalità delle persone giuridiche*, in *Rivista Diritto Civile*, 2002, I, p. 859; soluzione astrattamente ritenuta ammissibile anche da Cass. 23 settembre 2005, n. 18683.

³⁰ Nota teoria elaborata dallo Jhering.

³¹ CAMPOBASSO M., *L'imputazione di conoscenza delle società*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 172 ss.

³² VITTORIA D., *Il danno non patrimoniale degli enti collettivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 539-559.



Aderire a questa ricostruzione sembrerebbe presentare il vantaggio di uniformare nel risultato il sistema a quello della Corte europea, la quale però non parla di patimenti di soggetti rappresentanti ma di disagi a carico di amministratori e soci, ponendo così l'attenzione sul fatto che il danno morale soggettivo sia patito da una qualsiasi persona che occupi una qualsivoglia posizione all'interno della persona giuridica, sia che si tratti di ruoli direttivo-gestionali, sia di mero fatto. La conclusione più generale a cui pervenire potrebbe dunque essere quella di arrivare a riconoscere che ogni violazione giuridicamente rilevante nei confronti di un ente collettivo faccia derivare un danno morale ai suoi organi, il quale diventa di fatto presunto; il tutto solo con la specifica funzione di sancire la rilevanza di alcune posizioni soggettive³³.

Nonostante le evidenti criticità anche la più recente giurisprudenza³⁴ conferma il percorso interpretativo intrapreso, riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo in capo alle persone giuridiche ma inquadrandolo nella categoria del danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico che la lesione del diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.

2.2 *Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione: patrimonialità o non patrimonialità?*

Un altro filone giurisprudenziale si è sviluppato attorno alla questione della risarcibilità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, tutelata dagli artt. 2 e 97 Cost. ed oggetto di elaborazione sia da parte della giurisprudenza civile che da quella amministrativa e contabile.

Ad inizio anni Novanta del secolo scorso ed all'indomani degli scandali passati alla storia con la dicitura di “Tangentopoli”, si percepì un diffuso senso di sfiducia e rabbia da parte della società civile nei confronti delle attività della Pubblica Amministrazione, la quale aveva subito durissime ripercussioni in termini di immagine e visto minato quasi irrimediabilmente il proprio prestigio e decoro dall'emersione di una diffusa corruzione e generalizzata *mala gestio*.

Da allora in poi si è cominciato così a prestare attenzione in giurisprudenza non solo al danno erariale in senso stretto e di carattere patrimoniale che l'operato dei funzionari può andare a cagionare alle finanze statali ma anche a tutta quella serie

³³ DI MAJO A., *Tutela risarcitoria: alla ricerca di una tipologia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 251.

³⁴ Cfr. Cass. 12 gennaio 2016, n. 322, in *DG*, 2016.



di pregiudizi che non possono certo rientrare in questa categoria e che tuttavia hanno ripercussioni di largo respiro su tutto l'agire pubblico. La progressiva evoluzione giurisprudenziale del giudice contabile competente in materia, la Corte dei conti, è pervenuta così gradualmente alla configurazione di un vero e proprio danno all'immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione, il cui sviluppo ha visto avvicinarsi due ricostruzioni antitetiche.

La prima si è originata con la celebre decisione resa nel 1994 dalla Sezione Lombardia del giudice contabile, il quale ha considerato responsabile, per danno non patrimoniale, l'amministratore di un consorzio di comuni per la gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani il quale, in concorso con un consigliere regionale, aveva agevolato un privato imprenditore a danno dell'ente pubblico, percependo indebitamente una somma in denaro.

In proposito la Sezione Lombardia ha affermato che: *“appartiene alla Corte dei conti la giurisdizione sul danno "morale", quale effetto lesivo, consistente nel discredito subito dall'ente pubblico in conseguenza del comportamento illecito penalmente rilevante, pregiudizio ulteriore rispetto al danno patrimoniale arrecato alla P.A. dall'attività illecita dei propri amministratori o dipendenti [...]”. “Debbono porsi in rilievo”* proseguiva il giudice contabile *“i riflessi negativi che l'apertura del procedimento penale e le successive indagini anche su soggetti esponenziali della regione Lombardia coinvolti dalle dichiarazioni dei testimoni e degli imputati hanno prodotto sull'immagine del consorzio stesso, operante in un settore oggetto di particolare attenzione non soltanto dalla collettività in genere, ma anche di gruppi sociali organizzati interessati alla tutela dell'ambiente e delle risorse pubbliche”*.³⁵

La Corte dei conti riconduceva così il pregiudizio patito all'interno del “danno morale” originatosi dal discredito subito dall'ente pubblico in ragione dell'evidenza data dalla stampa, con la conseguente amplificazione dell'attenzione della collettività su un singolo caso di corruzione.

L'estensione della giurisdizione contabile al risarcimento del danno all'immagine ebbe, proprio l'anno successivo, l'avallo della Corte di cassazione, la quale tuttavia prospettava una ricostruzione in parte diversa e maggiormente delimitata del danno in questione.

Con la sentenza n. 5668 del 1997, la Cassazione ha infatti confermato la competenza del giudice contabile a pronunciarsi esclusivamente sul risarcimento

³⁵ C. conti, sez. Lombardia, 24 marzo 1994, n. 31, in *Foro amm.*, 1994, 2573, con nota di TENORE V., *Giurisdizione contabile sul danno non patrimoniale alla pubblica amministrazione*.



del “danno patrimoniale indiretto” in quanto "*danno conseguente alla grave perdita di prestigio e grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica dello Stato*", il quale, "*anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso*"³⁶.

La Suprema Corte, non solo con la sentenza appena citata ma anche con successive decisioni conformi, giungeva così a delineare una sostanziale patrimonialità, sia pure in senso ampio, del danno in questione, chiarendo che quello che la Corte dei conti definiva "danno non patrimoniale" ex art. 2059 c.c. (nel senso di danno morale) era, in realtà, da considerarsi come un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. all'immagine della pubblica amministrazione.³⁷ Questa lettura in chiave patrimoniale risultava del tutto comprensibile se si pensa al momento in cui veniva ad essere proposta. Essa si poteva valere del saldo punto di riferimento rappresentato dalla celebre sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1986, la quale, come sottolineato in precedenza, aveva sancito la risarcibilità del c.d. danno biologico per il tramite dell'art. 2043 c.c., aprendo così la strada a percorsi argomentativi analoghi.

Tale impostazione è stata successivamente immediatamente recepita anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nel 1999, con un'articolata sentenza, il cui esame può essere utile per una completa ricostruzione del concetto di danno erariale patrimoniale e non patrimoniale³⁸.

La questione che le Sezioni riunite erano state chiamate a decidere riguardava la possibilità, per il giudice contabile, di valutare richieste risarcitorie del danno morale in via autonoma, indipendentemente dalla coesistenza di un danno patrimoniale. Richiamandosi alla citata decisione della Corte di Cassazione n. 5668 del 1997, il giudice contabile, oltre a rispondere positivamente alla questione relativa l'autonomo esercizio della giurisdizione sul danno non patrimoniale, ha precisato espressamente che "*la lesione del bene immateriale (alla cui categoria va ricondotta il bene "immagine" o gli altri beni che soprattutto più recentemente hanno*

³⁶ Cfr. Cass., sez. Un., 21 marzo 1997, n. 5668, rifacendosi a precedente Cass., sez. Un., 2 aprile 1993, n. 3970.

³⁷ Si vedano Cass. Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 744, in *Giur. it.*, 2000, 1053 e in *Urb. app.*, 2000, 2, 159; Cass. sez. Un., 4 aprile 2000, n. 98, in *Danno resp.*, 2000, 874: "*Il cosiddetto danno all'immagine derivante all'ente pubblico dalla condotta illecita dei pubblici funzionari, che scredita l'amministrazione, è riconducibile alla nozione di danno erariale, dato che vi sono i presupposti di una valutazione patrimoniale del danno in questione, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso*". Più di recente, Cass., sez. Un., 12 novembre 2003, n. 17078, in *Foro amm. CdS*, 2003, 3277.

³⁸ C. conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16, in *Riv. Corte conti*, 1999, 3, 76.



impegnato l'elaborazione dei giudici contabili) e del corrispondente interesse dell'amministrazione qui rilevano non meramente ex se, ma in quanto abbiano comportato la necessità di sostenere spese per il ripristino del bene leso. Pertanto, se è indubbio che il bene leso ha natura immateriale, il risarcimento del danno erariale rientrando nella categoria della Corte dei conti conserva la sua natura patrimoniale; cioè, la stessa Corte ha giurisdizione sulle conseguenze patrimoniali, economiche prodotte dalla lesione del bene". Alla luce di tale decisione, dunque, il confine ed il limite che contraddistingue la giurisdizione contabile sembra rimanere pur sempre quello della patrimonialità e del valore economico del pregiudizio subito dall'erario, seppure conseguente alla lesione di un bene immateriale.

Numerose sono state le sentenze del giudice contabile che, conservando un orientamento restrittivo in materia, hanno negato il carattere *in re ipsa* del danno e sottolineato che un danno patrimoniale, seppur indiretto o riflesso, debba necessariamente provarsi tramite l'allegazione delle spese sostenute, da sostenere o dei maggiori costi sopportati dall'amministrazione allo scopo di ripristinare l'immagine e il decoro lesi (la c.d. *deminutio patrimonii*). In questo senso ancora una recente decisione della Sezione Sicilia della Corte dei conti ha precisato che "*la determinazione [del danno all'immagine] deve essere fatta [...] o in base ai costi di ripristino del bene, sotto il profilo del danno emergente costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell'inefficienza e inefficacia dell'organizzazione, ecc., o del lucro cessante sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A. dalla adesione della generalità dei cittadini, ma potrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie*".³⁹

La riconduzione del danno all'immagine perseguibile dinanzi alla Corte dei conti nell'ambito del danno di natura patrimoniale, peraltro, implica delle conseguenze pratiche non del tutto irrilevanti. Nel caso, infatti, di un danno all'immagine concepito come danno patrimoniale c.d. "indiretto", sebbene la giurisprudenza lo consideri conseguenza di un illecito lesivo anche di un bene immateriale, essa tende a considerare, quale onere probatorio, la prova delle spese di ripristino dell'immagine già sostenute o, eventualmente, ancora da sostenere. In tal caso il principio dell'onere della prova sancito dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. richiede che vengano realmente provate non solo le eventuali spese di ripristino eventualmente già effettuate ma anche quelle eventualmente ancora da effettuare. Queste ultime, infatti, potranno essere anche quantificate in via equitativa, ma dovranno

³⁹ C. conti, sez. giur. d'appello Sicilia, 18 gennaio 2005, n. 61.



comunque risultare ragionevolmente certe, sulla base di precisi riscontri fattuali e senza meri generici richiami ad un *id quod plerumque accidit*.

Il passo ulteriore compiuto dalla giurisdizione contabile avvenne infine con la pronuncia a sezioni riunite 23 aprile 2003, n. 10⁴⁰ in occasione di un caso che riguardava la corruzione di alcuni funzionari di un ente pubblico. La Corte dei conti ha rilevato come in questo caso il danno cagionato all'immagine dell'ente debba essere ritenuto un “danno esistenziale” con caratteristiche proprie del danno-evento e pertanto possa essere risarcibile ex art. 2043 c.c. Secondo la sentenza in questione il risarcimento del danno esistenziale è applicabile anche alla tutela dell'immagine della pubblica amministrazione; l'ordinamento infatti sembra non solo voler approntare una tutela alle persone fisiche ma prevedere che anche quelle giuridiche possano beneficiare della medesima tutela salvo le limitazioni derivanti dall'assenza di fisicità. In particolare, le persone giuridiche pubbliche sarebbero tutelate in tali aspetti dallo stesso dettato costituzionale e in particolare dalla previsione di cui all'art. 2 in materia di formazioni sociali nonché dall'art. 97 I e II comma, ove sono fissati per l'agire amministrativo parametri di imparzialità e buon andamento che sono poi stati tradotti in parametri di trasparenza, economicità e produttività da parte dell'art. 1 comma I della legge n. 241/1990.

Dalle considerazioni svolte si evince come questi criteri in realtà altro non siano che l'estrinsecazione di interessi generali della collettività di particolare rilievo e importanza, i quali comportano che la Pubblica Amministrazione abbia un interesse costituzionalmente garantito affinché le competenze individuate vengano correttamente esercitate e le funzioni esplicate correttamente in accordo al modello di buon andamento della medesima. Nel caso in cui tali interessi vengano lesi da una qualunque condotta, anche di un dipendente pubblico, il tutto si traduce in un'alterazione indebita di quella che è l'identità propria della P.A. e in particolar modo nell'alterazione in senso peggiorativo della percezione che di essa hanno i singoli cittadini.

Sulla scorta di quanto detto si comprende allora perché, nella importante pronuncia in questione, la Cassazione abbia ritenuto che il danno risarcibile non rientrasse nell'ambito dell'art. 2059 c.c. ma in una di quelle fattispecie risarcibili come “danno esistenziale” che consistono in un pregiudizio che l'illecito provoca sul fare areddituale del soggetto e che si concretano in una alterazione delle

⁴⁰ C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10, in *Foro it.*, 2004, p. 166 ss.



abitudini di vita e degli assetti relazionali che erano propri del soggetto, circostanza che peraltro risulta oggettivamente accertabile attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso⁴¹.

A seguito delle pronunce del 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi di lesione di diritti della persona protetti dall'art. 2 Cost., la posizione della giurisprudenza della Corte dei conti si è mostrata ondivaga⁴². Le prospettive adottate precedentemente sembrerebbero essere state superate se si prende in considerazione la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 2011 con la quale si è chiarito che il danno all'immagine della P.A. ha natura non patrimoniale inteso come danno-conseguenza, è costituito dalla lesione all'immagine dell'ente che consegue ai fatti produttivi della lesione stessa e deve essere tenuto distinto dalle c.d. spese necessarie al ripristino che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.⁴³ Si deve tuttavia rilevare come un ulteriore intervento delle Sezioni riunite del 2015, sebbene in via incidentale, riveli il perdurare del dibattito sul punto in seno alla giurisprudenza.⁴⁴

2.3 Il modello di risarcimento del danno non patrimoniale elaborato in materia di erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi

Un altro filone giurisprudenziale ove si è manifestata con maggior importanza la necessità di garantire un ristoro per il danno subito da una persona giuridica e che dunque ha contribuito all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul punto è costituito dal settore dei danni subiti a causa di erronea segnalazione compiuta da un istituto di credito riguardo possibili posizioni di insolvenza di una persona giuridica.

In una sentenza particolarmente rilevante⁴⁵ la Corte di cassazione ha affrontato questa complessa fattispecie rielaborandola alla luce del diritto all'immagine e

⁴¹ In tal senso si veda Cass. sez. Un., 24 aprile 2006, n. 6572, in *Foro it.*, 2006, I, p. 1353.

⁴² Si veda anche Corte Cost. 15 dicembre 2010 n. 355, in *GC*, 2011, 2, 284. In tale pronuncia l'impostazione della Cassazione era stata estesa dalla stessa Corte costituzionale anche alle violazioni dell'immagine degli enti pubblici, stabilendo la natura non patrimoniale del danno ed identificando la sua fonte nell'art. 2059 cod. civ.

⁴³ C. conti, sez. riun., 18 gennaio 2011 n. 1.

⁴⁴ C. conti, sez. riun., 19 marzo 2015 n. 8.

⁴⁵ Cass. Sez. III 4 giugno 2007, n. 12929.



delle acquisizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La vicenda in oggetto riguardava un lungo contenzioso tra un istituto di credito e alcune società che si erano viste rigettare una richiesta di finanziamento essendo risultate in una posizione di sofferenza, poi rivelatasi inesistente, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La Suprema Corte, richiamato lo stato dell'arte circa la differenza tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, riprende espressamente quanto statuito nelle note sentenze “gemelle” del 2003, giungendo alla conclusione per cui la fattispecie *de quo* deve essere inquadrata, non tanto nell'ambito dell'art. 2043 c.c., quanto piuttosto all'interno della previsione di cui all'art. 2059, poiché si concretizza comunque la lesione di un diritto inviolabile della persona, sia essa fisica o giuridica, tutelato all'interno del catalogo aperto costituito dall'art. 2 Cost.⁴⁶ Con questa pronuncia la Cassazione mostra di rendersi conto di quante difficoltà comportassero quegli indirizzi, analizzati in precedenza, i quali, per garantire un ristoro adeguato, pretendevano di poter risarcire il danno morale soggettivo anche a soggetti privi di corporeità e, per fugare ogni dubbio, aderisce ad un'impostazione molto più condivisibile. Secondo gli Ermellini, infatti, in queste ipotesi le persone giuridiche, senza distinzione costituita dalla presenza o meno dello scopo di lucro, vedono pregiudicato il proprio diritto all'immagine il quale, in accordo con quella giurisprudenza della Corte dei conti analizzata in tema di danno all'immagine dell'ente, appartiene a quella categoria che prima del 2003 veniva definita “danno esistenziale” e che si sostanzia nel danno non patrimoniale in senso lato. Non è dunque necessario utilizzare la categoria del danno morale soggettivo, bensì il pregiudizio patito deve essere risarcito ex art. 2059 c.c.

Questa sentenza rappresenta il consolidarsi di un cambio di rotta, in quanto si afferma espressamente che i diritti fondamentali della persona che caratterizzano un soggetto nell'ordinamento giuridico e nella sua dimensione sociale assumono la stessa funzione che hanno per le persone fisiche anche per quelle giuridiche, a prescindere dal fatto che siano o meno riconosciute e purché abbiano una soggettività giuridica distinta da quella dei propri membri⁴⁷. Per quanto concerne la qualificazione dei diritti violati e dunque risarcibili, essi si concretizzano di fatto nel “diritto all'identità personale”, comprendente i vari aspetti morali, culturali, politici, storici e ideologici e nel “diritto all'immagine”, comprendente sia il diritto

⁴⁶ Cass. 8 gennaio 2019, n. 207, in *GD*, 2019, n. 6, 60.

⁴⁷ Si veda sentenza in questione con nota di ANGIULI A. in *Giur. it.*, 2008, p. 876.



al nome, sia quello alla reputazione.

Riguardo quest'ultimo aspetto in particolare si è operata una proficua distinzione tra la c.d. “reputazione commerciale”, che rappresenta in particolare solo un aspetto del bene in esame e che si origina quando il soggetto titolare del diritto svolga un'attività imprenditoriale e la c.d. “reputazione personale”, ormai da tempo riconosciuta e tutelata distintamente da dottrina e giurisprudenza. Mentre quest'ultima, infatti, attiene alla dignità del soggetto in quanto tale, la reputazione economica rappresenta invece in qualche modo la credibilità economica del soggetto e la sua violazione metterebbe fuori mercato qualsiasi imprenditore, provocandogli gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali.

Per lungo tempo la lesione di tale diritto personalissimo è stata inquadrata da dottrina e giurisprudenza nell'ambito degli illeciti concorrenziali⁴⁸, essendo presente un diretto referente normativo nell'art. 2598 c.c. il quale, al numero 2, prevede espressamente la fattispecie della concorrenza sleale mediante denigrazione. Tale interpretazione restrittiva, che limita la risarcibilità per quelle ipotesi non coperte dalla fattispecie codificata, è stata da tempo abbandonata in particolare sulla scorta del rilievo che non sussiste alcun rapporto di specialità tra illecito concorrenziale e lesione della reputazione commerciale. In questo modo il bene giuridico in questione si è staccato definitivamente dalla normativa concorrenziale ed è divenuto immediatamente tutelabile tramite l'applicazione delle norme generali rappresentate dall'art. 2043 e dall'art. 2059 c.c.

La sentenza in questione ha inoltre il pregio di essersi espressa anche sulle caratteristiche del danno risarcibile prendendo posizione anche in materia riguardo la storica contrapposizione tra danno evento e conseguenza. Come è noto tale dicotomia trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 che aveva distinto il danno-evento, costituito dal fatto in sé della lesione e pertanto sussistente sempre con la lesione e danno-conseguenza, che può sussistere a seguito di una lesione ma che deve essere oggetto di allegazione e del quale pertanto si può anche fornire prova contraria. La Suprema Corte ha aderito, per il caso di erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi, alla ricostruzione che ritiene il danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche come danno-conseguenza, circostanza da cui discende il corollario dell'equiparazione di tutela tra persone giuridiche e fisiche sotto tutti i profili risarcitori.

⁴⁸ DI AMATO A., *Sulla tutela della reputazione economica dell'imprenditore*, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 821 ss.



3. Un'ipotesi ricostruttiva unitaria per il danno non patrimoniale: la sottocategoria del danno esistenziale costituzionalmente qualificato

La categoria del danno esistenziale, come è noto, ha cominciato a trovare il favore della giurisprudenza a inizio anni Novanta per la sua attitudine a garantire ristoro alla lesione di qualsivoglia interesse della persona meritevole di tutela giuridica per l'ordinamento.

In un primo tempo la giurisprudenza si era orientata a considerare a questa stregua risarcibile ogni interesse afferente alla persona umana che non si identifica con il bene-salute e che sia stato leso da un atto ingiusto, a prescindere dall'eventualità o meno che il medesimo sia espressamente annoverato tra gli interessi costituzionalmente garantiti. Questa categoria di danni, in questa prima fase, era risarcibile ex art. 2043 e si poneva effettivamente come un vero e proprio *tertium genus* tra danno patrimoniale e danno morale⁴⁹.

Quando però i giudici di legittimità nel 2003 hanno mutato orientamento e costruito il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. come ogni danno alla sfera reddituale e dunque comprendente il danno biologico, quello morale e quello esistenziale relativo alla violazione di diritti costituzionali, parte della giurisprudenza ha evidenziato come il danno esistenziale vero e proprio non si addica ad una persona giuridica, in quanto risulta molto difficile individuare le attività non reddituali da prendere in considerazione per valutare il pregiudizio esistenziale e ciò in quanto gli enti non possono vantare una dimensione relazionale al di fuori di quello che è lo scopo sociale⁵⁰.

Per superare tale difficoltà un autore ha proposto di operare una distinzione tra enti a scopo di lucro ed enti non lucrativi, rilevando come per questi ultimi sia possibile in realtà andare ad ipotizzare una serie di aspetti privi di redditualità stretta⁵¹, i quali però risulterebbero di difficile risarcibilità nella pratica e si rischierebbe dunque di affiancare ad una disparità di trattamento anche un insuperabile vuoto di tutela. La questione se sia teorizzabile che una persona giuridica ottenga ristoro per un pregiudizio esistenziale in effetti è di difficile soluzione in quanto, in primo luogo, è problematica la stessa definizione di “pregiudizio esistenziale”.

Attenta dottrina ha evidenziato come, dopo le pronunce del 2003 e del 2008, la

⁴⁹ Si vedano in tal senso Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Corr. Giur.*, 2000, 7, p. 873.

⁵⁰ BONA M., MONATERI P.G., *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, Ipsoa, p. 740.

⁵¹ FUSARO A., *I diritti della personalità degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2002.



voce del danno esistenziale, ricompresa nella macrocategoria del danno non patrimoniale, concentri la propria attenzione non tanto sul genere di conseguenze negative che vengono in essere quanto piuttosto sul tipo di interesse che viene leso⁵². Proprio questa caratteristica è quella maggiormente criticata da quella parte di dottrina che ancora oggi, dopo che la figura del danno esistenziale si è meglio precisata e specificata rispetto alle sue prime teorizzazioni, ne contesta il fondamento ritenendo di poterla sostituire con la generica nozione di “danno non patrimoniale”.

In realtà il danno non patrimoniale risarcibile alle persone fisiche è oggi ormai legato a doppio filo a casi per lo più tipici e che trovano fondamento in una previsione normativa, sia essa l'art. 185 c.p., una legge speciale o la stessa normativa costituzionale che più di ogni altra è ora in grado di apprestare idonea tutela alla persona e ad i suoi valori. Oggi, dunque, il danno non patrimoniale deve essere inteso unitariamente come conseguenza di una lesione rilevante e può estrinsecarsi sostanzialmente in un danno alla salute, in una afflizione psicologica a carattere transitorio e in una durevole modificazione del c.d. fare areddituale.

In questo quadro di riferimento vi è dunque da verificare se le caratteristiche proprie delle persone giuridiche siano compatibili con gli strumenti di tutela offerti.

Il punto è particolarmente controverso e prescinde dall'aspetto puramente terminologico. A dimostrazione di ciò, mentre parte della dottrina che sostiene la risarcibilità di questo tipo di pregiudizi ritiene che l'espressione “esistenza” non possa attribuirsi ad un ente, altri, che non possono certo considerarsi esistenzialisti, si domandano viceversa quale siano le attività non reddituali da prendere in considerazione per quantificare il risarcimento da liquidare in concreto. Il problema è dunque di natura sostanziale e non può essere occultato.

Per cercare di fornire una soluzione, una schiera sempre più folta di autori in dottrina⁵³ ha pensato di operare in materia una distinzione tra enti lucrativi e non lucrativi, creando una sorta di simmetria tra lo scopo perseguito dall'ente e la natura dei danni risarcibili. Non è pensabile che qualsiasi ente svolga anche attività

⁵² Si veda per un'analisi approfondita ZIVIZ P., *Il danno non patrimoniale nell'era del mutamento*, in *Resp. civ.*, 2006, p. 237.

⁵³ Cfr. ZENO-ZENCOVICH V., voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 440; PINO G., *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *Dir. inf.*, 2001, p.475; FICI A., RESTA G., *La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, in PARDOLESI R. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2003.



ricreativa, di svago, o abbia comunque una dimensione relazionale-affettiva. Per gli enti non lucrativi non sarebbe ipotizzabile, in quest'ottica, nemmeno un fare reddituale e dunque la compromissione delle attività per perseguire le quali l'ente è stato costituito avrebbe esclusivamente una rilevanza patrimoniale ed economica. Per gli enti lucrativi invece potrebbero ipotizzarsi anche interessi e pregiudizi privi di rilevanza economica. Se si volesse fare propria questa impostazione si dovrebbe concludere che il danno esistenziale, inteso come voce descrittiva del danno non patrimoniale, non sarebbe risarcibile nei confronti degli enti lucrativi, mentre sarebbe ammissibile tale ristoro per quelli non lucrativi.

Un'altra parte della dottrina ha criticato tali conclusioni e tuttavia non è riuscita ad addivenire ad una più compiuta costruzione giuridica. Tali autori sottolineano giustamente come la funzione riparatoria del risarcimento del danno abbia una pregnante valenza per le persone fisiche ove, a fronte di tutta una serie di possibilità irrimediabilmente perse, la somma di denaro potrebbe garantire la possibilità di realizzarsi diversamente; non così avverrebbe nel caso delle persone giuridiche ove invece, vistesì distruggere una parte delle proprie attività, non potrebbero fare altro, con la somma liquidata, che potenziare la propria efficienza organizzativo-operazionale⁵⁴.

Questa ricostruzione è certamente molto vicina a quell'indirizzo adottato diversi anni fa dalla giurisprudenza e dalla dottrina a cui abbiamo fatto riferimento trattando di come sia andata emergendo la risarcibilità del danno all'immagine dell'ente. In altri termini, il danno qualificato come non patrimoniale si risolverebbe in realtà in una serie di ripercussioni patrimoniali che inciderebbero sui costi di gestione e dunque ci si troverebbe di fronte all'applicazione di quella discussa figura costituita dai “danni patrimoniali indiretti” come conseguenza a loro volta di un danno morale⁵⁵.

La questione potrebbe altresì essere risolta facendo invece propria quell'altra ricostruzione del danno in questione come danno-evento, prospettata in alcune sentenze della Corte dei conti che si è già avuto modo di analizzare, con la conseguenza probatoria non di poco conto che la lesione dovrebbe considerarsi *in re ipsa* e non dovrebbe essere verificata una conseguente *deminutio patrimonii* ma

⁵⁴ In questi termini si esprime FEDI A., *Il risarcimento del danno non patrimoniale dello Stato*, in *Giust. civ.*, 1992, II, p. 2481 ss.; più recentemente anche SCHLESINGER P., *La risarcibilità delle lesioni alla capacità di funzionamento ed all'immagine dell'ente*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 659 ss.

⁵⁵ CASO L., *Lo Stato come soggetto passivo di danno non patrimoniale*, in *Giur.it.*, 1992, I, 1, p. 98 ss; PETRELLI P., *Il danno non patrimoniale*, Padova, Cedam, 1997, p. 508.



sarebbe più che sufficiente la sussistenza del fatto in sé dannoso perché confliggente con un interesse primario per l'ordinamento.

Tale interpretazione peraltro potrebbe coordinarsi anche con l'impostazione delle ricordate sentenze della CEDU in materia di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo le quali, senza meglio specificare, a ben vedere si sono limitate ad affermare come il diritto ad una riparazione economica prescinda dalla prova dell'esistenza del danno sia per le persone fisiche, sia per quelle giuridiche⁵⁶.

Tale ricostruzione si pone tuttavia in netto contrasto con l'approccio consolidato fatto proprio dalla Suprema Corte in tema di danno-conseguenza, in quanto ci troviamo in circostanze che coinvolgono per lo più la lesione di interessi immateriali quali i diritti della personalità che, proprio per la loro distanza da logiche patrimoniali, devono potersi strutturare diversamente rispetto alla sfera dell'avere del soggetto⁵⁷.

La soluzione può forse essere trovata andando ad analizzare più da vicino la violazione dell'immagine della persona giuridica. Non si può non notare come questa possa manifestarsi in una duplice veste: il danno alla considerazione che il soggetto ha di sé e il danno alla considerazione che del soggetto hanno gli altri consociati.

Il primo profilo è certo il più difficile da valutare con riferimento agli enti in quanto è difficile ritenere che la persona giuridica abbia una qualche considerazione di sé, mentre il secondo si può rilevare certamente nello stesso agire degli organi e delle persone fisiche che rappresentano l'ente e che risentono della posizione sociale occupata dalla persona giuridica.

Non si viene in questi casi certo a trattare di un danno morale soggettivo visto che, come abbiamo evidenziato, l'ente non può percepire patemi d'animo ma di un danno non patrimoniale che consiste nell'oggettivo mutamento delle condizioni in cui la persona giuridica si trova ad agire, soprattutto se consideriamo l'era della comunicazione in cui viviamo dove ogni evento incide sulla reputazione dei soggetti all'interno della comunità globale. Si tratta dunque di una voce di danno

⁵⁶ Si veda Corte EDU, 6 aprile 2000, n. 1246.

⁵⁷ Cfr. Cass., sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338 che aderisce all'orientamento della Corte europea e, pur non ritenendo espressamente che il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo possa qualificarsi come evento, lo ritiene una conseguenza che si verifica normalmente secondo l'*id quod plerumque accidit*, con la notevole conseguenza di non ritenere necessario alcun sostegno probatorio per la fattispecie in questione.



non patrimoniale che ha tutte le caratteristiche di un “danno esistenziale costituzionalmente qualificato”.

All'indomani delle sentenze del novembre 2008 parte della dottrina aveva proclamato la morte del danno esistenziale ma la conclusione che si è voluto trarre è stata forse troppo affrettata e ciò sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, il danno esistenziale è stato rigettato come autonoma categoria risarcibile ma non come sottocategoria del danno non patrimoniale a carattere descrittivo; il rilievo operato dalla Cassazione è sottile e ricco di conseguenze. In questo modo si evita da un lato che possa essere risarcita una posta risarcitoria concorrente con il danno non patrimoniale, perseguendo il duplice fine di evitare la duplicazione delle poste risarcitorie e di reprimere la risarcibilità del danno c.d. “bagatellare”. D'altro canto, però si conserva l'utilità di una categoria concettuale che oggi è in grado di riassumere tutte quelle lesioni ad interessi della persona, sia essa fisica o giuridica, meritevoli di tutela in quanto assistiti da garanzia costituzionale e la cui rilevanza pratica per gli operatori del diritto è tutt'altro che secondaria.

Proprio in materia di danno patito dalle persone giuridiche l'utilizzo di tale categoria potrebbe essere molto utile e permettere di superare quelle difficoltà di ordine sistematico che si sono analizzate nel corso della trattazione. Per tornare ai settori esaminati in precedenza ed esemplificare quanto detto con il caso forse più eclatante, la persona giuridica, in caso di danni cagionati dall'irragionevole durata del processo, potrà trovare valido supporto nelle previsioni di cui all'art. 2 Cost. ma soprattutto 111 Cost. il quale, professando la garanzia dell'equo processo, sancisce automaticamente come interesse costituzionalmente rilevante uno degli aspetti principali in cui questa si sostanzia, ovvero un termine ragionevole entro il quale ottenere giustizia; in questo modo si potranno evitare complesse costruzioni giuridiche intorno al danno morale soggettivo degli enti collettivi e allo stesso tempo si riuscirà a dare un congruente inquadramento sistematico a tutta la materia.

Non bisogna infatti mai scordare che il danno stesso deve essere oggetto di allegazione da parte del soggetto danneggiato, il quale non potrà certo genericamente chiamare in causa una categoria onnicomprensiva quale il danno non patrimoniale ma dovrà precisare e descrivere quali siano i diritti per i quali egli intende chiedere tutela risarcitoria, dando così modo alla giurisprudenza di



valutare i medesimi e la loro rilevanza; così anche lesioni all'immagine o alla reputazione, le quali sono certamente interessi costituzionalmente rilevanti, potranno trovare adeguata protezione all'interno della categoria del danno esistenziale costituzionalmente qualificato. In altri termini ancora oggi la categoria descrittiva del danno esistenziale soccorre per la definizione del problema dell'*an* del risarcimento, permettendo di descrivere e conseguentemente circoscrivere quello che costituisce oggi il secondo grande polo della responsabilità civile, ovvero il danno non patrimoniale.

A questo tipo di ricostruzione non ostano nemmeno problematiche relative alla qualificazione della natura delle persone giuridiche. In una prospettiva evolutiva della soggettività giuridica fondata sull'art. 2 Cost., è questione ormai pacifica che anche le persone giuridiche siano titolari di diritti della personalità, non tanto sotto il profilo della dignità e libertà umana come le persone fisiche, quanto piuttosto sulle funzioni che l'ordinamento riconosce loro a livello costituzionale e sulle finalità della loro esistenza.

Si può dunque pienamente sostenere una soluzione teorica che, superando l'idea di una automatica attribuzione alle persone giuridiche dei diritti della personalità spettanti alle persone fisiche, sia volta invece a valorizzare le peculiarità e le esigenze di enti collettivi privi di corporeità ma comunque considerati nel senso previsto dall'art. 2 Cost. In questo modo è possibile individuare e definire le caratteristiche tipiche dei diritti della personalità propri degli enti collettivi. D'altro canto, dalla nostra analisi è emerso come anche in giurisprudenza si sia progressivamente sviluppata la tendenza ad ampliare i diritti riconosciuti agli enti collettivi e a riconoscere forme di tutela risarcitoria non solo in caso di pregiudizi patrimoniali ma anche non patrimoniali, selezionando le situazioni giuridiche soggettive di volta in volta e considerando la natura e delle caratteristiche proprie del soggetto collettivo coinvolto.⁵⁸

Giunti alla conclusione che il danno non patrimoniale delle persone giuridiche sia descrivibile come un danno esistenziale costituzionalmente qualificato alla luce

⁵⁸ Cass. 10 novembre 2015, n. 22885; cfr. Cass. 10 luglio 1991, n. 7642, in *RCP*, 1992, 89. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era stata promossa da enti collettivi rappresentanti di interessi dei lavoratori costituitisi parti civili nel giudizio penale per la morte di un lavoratore avvenuta in violazione delle norme a tutela della salute. La giurisprudenza ha espressamente definito il danno subito dai soggetti collettivi come "lesione allo scopo dagli stessi enti proseguito", precisando che il pregiudizio risarcibile si identifica proprio con la lesione dell'interesse diffuso o collettivo di cui l'ente è portatore e coincide sul piano obiettivo con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse stesso.



degli interessi del soggetto collettivo rilevanti per l'ordinamento, bisogna però confrontarsi col più complesso problema del *quantum* della pretesa risarcitoria vantata. A causa delle difficoltà probatorie insite in fattispecie di questo tipo, la via equitativa risulta assolutamente imprescindibile per procedere alla concreta liquidazione del danno patito.

Un autorevole orientamento dottrinale ha proposto di risolvere la questione attraverso la visione interventistica del danno secondo la quale il giudice dovrebbe liquidare il danno immediatamente accertata la lesione del diritto della personalità⁵⁹. La Cassazione però, come è noto, con le sentenze del novembre 2008 ha radicalmente virato verso un approccio consequenzialista all'interno del danno non patrimoniale e cioè ha statuito che il danno debba sempre identificarsi in un accadimento peggiorativo ricollegabile alla lesione della situazione protetta in base ad un nesso di causalità. In quest'ottica non potrà che superarsi il nodo problematico legato alla dimostrazione di conseguenze pregiudizievoli a carico di beni immateriali facendo ricorso allo strumento delle presunzioni che, attraverso il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, non solo evita all'attore di trovarsi di fronte ad una *probatio diabolica* ma permette anche al convenuto di poter fornire a sua volta prova dell'eventuale inconsistenza delle pretese attoree.

⁵⁹ In tal senso FRANZONI M., *Il danno alla persona*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 616.